

COMUNE DI ROCCA CANTERANO

STATUTO

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27 settembre 2001, n°21).

Titolo I

PRINCIPI GENERALE E PROGRAMMATICI

Art. 1

Il Comune di Rocca Canterano

1. Il Comune di Rocca Canterano è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.
3. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Statuto, della Regione e del presente Statuto .

Art.2

Territorio, Gonfalone, Stemma e Albo Pretorio

1. Il Comune di Rocca Canterano, altitudine mt. 750, Appennino centrale, provincia di Roma, è costituito dalla comunità della popolazione, di cui una parte abita la frazione di Rocca di Mezzo, si estende su un territorio di circa 1.574 ettari e confina con i Comuni di: Canterano, Marano Equo, Agosta, Gerano, Rocca Santo Stefano, Cerreto Laziale, Saracinesco e Articoli Corrado
2. .Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Rocca Canterano. Il regolamento disciplina le eventuali modifiche delle località esistenti nel territorio comunale stesso.
3. Gli organi del Comune possono riunirsi anche al di fuori della sede legale.
4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Rocca Canterano, ha un proprio gonfalone "Di bianco e rosso per metà, in senso verticale, al centro uno stemma al cui interno campeggia una torre che si erge su tre colli, attraversati da una strada che si dirige ad una porta alla base della torre, con sopra l'iscrizione NEC VI NEC AURO. Una corona sormonta lo stemma e due rami di alloro incrociati nel basso, lo circondano".
5. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
6. L'Albo Pretorio è sito nell'androne del Palazzo Comunale.

Art.3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati alle scelte politiche della comunità ispirate ai valori

della democrazia e della solidarietà, coordinate con quelle dello Stato, della Regione e degli altri Enti Locali.

Art. 4.

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza nell'ambiente e posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art.5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, superficiali e sotterranee.
2. Tutela il patrimonio storico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art.6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale, giovanile e non.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione locale di Enti, organismi ed associazioni volontarie culturali, ricreative, sportive e sociali, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai predetti Enti.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutturazioni sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli coordinando l'esigenza di forestazione con quella pascoliva, di coltivazione, di aree artigianali ed industriali.
2. Predispose piani di sviluppo dell'edilizia residenziale, anche pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispose la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione realistici.
4. Attua un sistema coordinato di traffico, di circolazione e di parcheggi, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispose idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le variazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali

Art. 8.

Attività commerciali e turistiche

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, a fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e recettivi favorendo le iniziative anche settoriali private possibilmente coordinate dall'Associazione Pro Loco.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche culturali.

Art. 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni con la Provincia e con la Comunità Montana o altri Enti.

Art. 11.

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende-municipalizzate;
 - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni e/o a responsabilità limitata con prevalente capitale pubblico;
 - c) la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale

Art.12
Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, e degli enti, aziende ed istituzioni in cui nomina propri rappresentanti.

Titolo II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ROCCA CANTERANO

Capo I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13
Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse per i voti dati nell'esercizio delle funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni di attività, sono stabiliti dalle leggi.

Art. 14
Doveri del Consigliere

1. I consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ed hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale o da membro della Commissione:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, adeguatamente documentati, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale o della Commissione.
3. la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere pronunciata d'ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore.
4. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 15 Poteri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento e dalla legge.
2. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.
3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione e /o delega del Sindaco.
4. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
5. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, e lo devono nei casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.
6. Le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti dei consiglieri sono disciplinati dal regolamento.
7. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge.
8. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
9. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 16 Rappresentanti presso la Comunità Montana

1. I rappresentanti del comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio comunale nel proprio seno, con votazione segreta, su proposta dei Capigruppo consiliare, con le modalità stabilite dalla legge.
2. Tra i designati deve essere presente la minoranza.

Art. 17 Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 18 Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti complessivi e che non ricopra la carica di sindaco o di assessore.
2. A parità di voti prevale l'età.

Art. 19 Gruppi Consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da tre o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo, la consistenza numerica di ognuno di essi e le disponibilità del comune.
3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 20

Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3- Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- 4- Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere e comunque devono essere coerenti alle scelte espresse nel documento programmatico.
- 5- Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
- 6- Esso è altresì competente in tutti casi in cui l'Amministrazione è tenuta a manifestare per la prima volta la propria volontà circa una iniziativa che concerna la tutela degli interessi della comunità locale.
- 7- La Presidenza del Consiglio Comunale può essere attribuita a un Consigliere Comunale, eletto a maggioranza assoluta tra i consiglieri eletti, nella prima seduta del consiglio. In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente può essere effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.

Art. 21

Prima adunanza

1. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è convocata e presieduta dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza del consiglio neo-eletto comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti consiglieri e sindaco ed alla eventuale surrogazione prevista dall'art. 22, I comma, della legge 25 marzo 1993, n.81 e alla eventuale nomina del Presidente del Consiglio.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del presente statuto.

Art. 22

Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco, o dal Presidente in caso di elezione, cui compete, altresì, la fissazione dell'ordine del giorno dell'adunanza.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 10 gennaio al 15 luglio e dal 1^a settembre al 21 dicembre di ciascun anno

3. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa o su richiesta del sindaco.
4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni la deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 23 Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco o dal Presidente su richiesta del Sindaco.

Art. 24 Consegna dell'avviso di convocazione

- 1- L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e comunicata al domicilio dei consiglieri eletto nel comune, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Art.25 Numero legale per la validità delle sedute

- 1- Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
- 2- Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
- 3- Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
- 4- Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi
 - b) coloro che escano dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 26 Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 27

Pubblicità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalle leggi in cui si riunisce in seduta segreta.

Art. 28

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese salvo i casi previsti dalle leggi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 29

Commissioni consiliari consultive

1- Il Consiglio comunale può articolarsi in Commissioni Consiliari consultive permanenti o temporanee a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzate mediante voto plurimo.

- 1- Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza in materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 2- Le Commissioni Consiliari nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni. Dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'Ufficio.
- 3- Le Commissioni Consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei titoli degli uffici comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti.
- 4- Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
- 5- Il Regolamento prevederà anche la costituzione di Commissioni speciali composite con la partecipazione di tecnici estranei al Consiglio, la nomina, la durata e le modalità generali di funzionamento di ogni singola Commissione, le procedure per l'esame delle proposte sottoposte al vaglio delle Commissioni, i quorum strutturali e funzionali, i metodi, i procedimenti ed i termini dello svolgimento dei lavori, le norme ed i rinvii per le Commissioni speciali o di nomina consiliare previste dalle leggi speciali.

Art. 30

Commissione di indagine e attività ispettiva

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati da regolamento consiliare e dalla legge.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate da regolamento consiliare.

Art. 31
Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32
Giunta comunale

1. La giunta è composta dal sindaco e da numero quattro assessori che possono essere eletti anche tra cittadini italiani non consiglieri e anche non residenti nel Comune, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e, comunque, di requisiti di professionalità.
2. Gli assessori non consiglieri hanno le stesse funzioni e la stessa dignità degli altri assessori. Possono partecipare alle sedute del consiglio con diritto di intervento, senza diritto di voto.
3. Alle riunioni della giunta può partecipare, senza voto deliberativo, anche il revisore dei conti.

Art. 33
Elezioni e prerogative

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari e/o revocati qualora il numero degli assessori rimasti in carica sia inferiore a due.
3. Nel documento programmatico da presentare entro il termine di 120 giorni dalla elezione sono enunciati gli obiettivi che la giunta dovrà attuare durante il proprio mandato, per il perseguimento delle finalità del Comune.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo o gli istituti della decadenza o della revoca sono disciplinati dalla legge.
5. Le dimissioni degli assessori sono irrevocabili sin dal loro deposito presso il segretario comunale e non sono soggette ad accettazione.
6. La giunta, esclusi i casi di revoca e di dimissioni singole, resta in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 34
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla giunta stessa.
3. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale.
4. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del comune.

5. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti e gli eventuali rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

Art. 35 Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, relaziona al consiglio comunale sullo stato di attuazione dei programmi e, attraverso la relazione previsionale e programmatica, propone le ulteriori fasi per l'attuazione dei programmi;
 - e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - f) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
 - h) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - i) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - j) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
 - k) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - o) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - p) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, ove esista;
 - q) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno;
 - r) approva il Peg.

Capo IV IL SINDACO

Art. 36 Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
5. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 37 Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - b) esercita le funzioni allo stesso attribuite da leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
 - c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune; è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori e della giunta;
 - e) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti aziende e istituzioni;
 - g) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo, nel caso in cui non sia stipulata convenzione con altri comuni per la costituzione di un unico ufficio di segreteria;
 - h) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di organizzazione, in base alle esigenze del comune;
 - j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - k) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - l) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
 - m) convoca i comizi per i referendum consultivi;

- n) sottoscrive, insieme al segretario comunale, le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale
- o) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge.

Art. 38

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco convoca la Giunta la presiede e propone argomenti da trattare.
- 2- Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;
- 3- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo quanto stabilito nel regolamento;
- 4- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- 5- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio. Le funzioni di cui al comma 2, 3, 4 e 5 sono esercitate dal presidente del consiglio se eletto..

Art. 39

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.40

Libere forme associative

- 1- Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asilo nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche, centro anziani e simili.
- 2- Gli utenti dei predetti servizi possono essere costituiti in Comitati di gestione secondo le norme del regolamento, che definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
- 3- I Comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è invitata al Consiglio comunale.
- 4- Il Consiglio Comunale, con regolamento approvato a maggioranza assoluta determina i requisiti per la iscrizione dei suddetti Istituti nonché i criteri e le modalità per la concessione di vantaggi economici al fine di assicurare l'imparzialità dell'Amministrazione comunale e curandone la più ampia pubblicità. Il comune può concedere sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari;
- 5- Il Comune riconosce all'Associazione Pro-Loce il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale e di salvaguardia del patrimonio storico e folkloristico anche al fine di richiamare il movimento turistico e di migliorare le condizioni generali di soggiorno. La Pro Loco deve anche tendere ad attuare idonee iniziative idonee all'assistenza ed alla informazione turistica, al coordinamento di iniziative ed attività locali e ricreative.

Nel regolamento per la formazione delle Commissioni Comunali potrà essere prevista la partecipazione di un membro designato dal consiglio della Pro-loco, la quale è esentata da alcune tasse e tariffe comunali (N.U., affissioni, ecc.) e potrà ricevere, per la propria attività, contributi comunali oltre all'uso di locali e di servizi.

Art. 41 Consultazioni

- 1- Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali residenti nel Comune.
- 2- L'Amministrazione comunale, previa deliberazione del consiglio a maggioranza dei 2/3, può consultare i cittadini residenti sulle materie di esclusiva competenza locale.

Art.42 Diritto di petizione – Proposte – Istanze

I cittadini residenti, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per migliore tutela di interessi collettivi.

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli Uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato a i cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

Ove i termini sopra citati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

Nel caso di istruttoria negativa, se viene fornita dal sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

Art. 43 Interrogazioni

- 1- Le organizzazioni di cui al precedente art.40, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
- 2- La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art.44 Diritto d'iniziativa

1- L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2 – La proposta deve essere sottoscritta da almeno un terzo degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

- 3- Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie;
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità
 - d) designazioni e nomine
- 4- Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
- 5- Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla Segreteria comunale.

Art.45

Procedura per l'approvazione della proposta

La Commissione consiliare, appositamente costituita, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni.

- 1- Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
- 2- Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
- 3- Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art.46

Referendum consultivi

- 1- Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
- 2- Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
- 3- L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta o da 1/3 del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4- Il Consiglio comunale nomina una apposita Commissione, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2^a comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
- 5- Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione del Consiglio Comunale.
- 6- Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Municipale per la fissazione della data.
- 7- Nel caso in cui il Consiglio Comunale si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
- 8- Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

- 9- Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
- 10- I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere e sussistono degli impedimenti temporanei.
- 11- I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 12- Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
- 13- Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.47 Diritto di partecipazione al procedimento

- 1- Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenirvi.
- 2- Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- 3- I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art.48 Comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1- Il comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
- 2- Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art.49 Pubblicità degli atti

- 1- Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- 2- Presso il comune debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.

Art. 50 Diritto accesso

- 1- 1- Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 2- Il Regolamento disciplina. Altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
- 3- Fermo restando quanto previsto dall'art.120, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso, può essere istituito un ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 51 Difensore civico

1. Può essere istituito l'ufficio del difensore civico, quale garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.
2. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia, a scrutinio segreto con i voti di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati, su una terna di nomi proposta dalla giunta tra soggetti in possesso di ottime cognizioni dell'attività amministrativa degli enti locali segnalati dal movimento del volontariato e dall'associazionismo, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
3. Il difensore civico di propria iniziativa o su istanza di cittadini può richiedere all'Amministrazione notizie circa lo stato e le ragioni di qualsiasi provvedimento e l'Amministrazione è tenuta a fornire al medesimo tutte le notizie richieste; egli può altresì prendere visione ed estrarre copia di atti che si riferiscono a procedimenti già conclusi senza dovere all'Amministrazione alcun compenso, neppure relativo ai costi di fotocopiatura.
4. Il difensore civico esercita il controllo delle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni,

con le modalità previste dal successivo comma 39 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi d'imparzialità e buon andamento, sollecita il consiglio comunale o il sindaco e la giunta ad assumere i provvedimenti di propria competenza informandone in ogni caso il consiglio comunale.
6. Il difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale, nel mese di aprile, un resoconto della propria attività svolta nell'anno precedente, formulando altresì osservazioni e suggerimenti sull'attività dell'Amministrazione comunale.
7. Il regolamento stabilisce i casi di ineleggibilità e incompatibilità.
8. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

TITOLO V L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 52 Principi e criteri direttivi

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e agli Uffici.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'Ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'art.39, comma 2, del presente Statuto.

Art. 53 Il segretario comunale: ruolo e funzioni

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
 - a) roga i contratti nell'interesse del comune, quando non sia necessaria l'assistenza del notaio;
 - b) autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici;
 - d) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;
 - e) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco e dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il sindaco può delegare al segretario comunale ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento
6. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

UFFICI

Art. 54

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Le attività e i servizi offerti devono essere adeguati e rispondenti ai bisogni dei cittadini.

Art. 55

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.
2. Esso deve uniformarsi al principio della separazione tra la funzione politica di indirizzo e controllo - attribuita agli organi di governo - e la funzione di gestione amministrativa, tecnica e contabile, attribuita al direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili.

Art. 56

Attribuzioni del personale responsabile

1. Al personale responsabile delle aree ed al personale responsabile dei servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal segretario comunale, dal direttore se nominato, e degli organi collegiali, compete l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati.
2. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni edilizie e all'emanazione delle ordinanze non contingibili ed urgenti.
3. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
4. Il regolamento di organizzazione individua ulteriori competenze e le funzioni della tecnostruttura, nel rispetto della legislazione vigente.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

6. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi e al segretario comunale ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 57 Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni, sommate, raggiungano i 15 mila abitanti.
2. I compiti e le funzioni del direttore generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

Art. 58 Collaborazioni esterne

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne in tutti i casi consentiti dalla legge.

CAPO II SERVIZI

Art. 59 Servizi pubblici locali

I servizi pubblici esercitabili dal comune, rivolti alla produzione dei beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati, o in cooperazione, associazioni o unione con altri Comuni o Enti territoriali.

I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

La gestione dei servizi può avvenire sulle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio, di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società capitale.

La forma di cooperazione, di associazione e di unione con uno o più comuni e/o tra questi ed altri Enti territoriali deve concretizzarsi nella stipula di Convenzioni, accordi di programma, unioni e possono essere preordinate anche alla fusione dei medesimi.

Art.60 Costituzione e partecipazione

- 1- La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, cooperazioni, unioni, aziende e società, regola e finalità, l'organizzazione e il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conforme agli indirizzi e accordi di programma fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- 2- Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano le norme della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 61 Istituzioni

Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire "istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

- 1- Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
- 2- Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarlo per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
- 3- L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali, Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 4- Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; approva gli atti fondamentali, il bilancio ed il conto consuntivo; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 5- Il revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art.62 Rapporti con la Comunità Montana

- 1- Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.

Art.63 Convenzioni

- 1- Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con la Comunità Montana o altri Enti pubblici o privati.
- 2 - La convenzione permette una più razionale utilizzazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie degli Enti in quei casi in cui non necessita l'utilizzazione di forme di cooperazione più complesse.

- 3- Gli Enti interessati individuano con apposito atto deliberativo, adottato in conformità della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, i servizi e le funzioni da svolgersi in tale forma.
- 4- Lo schema di convenzione deve sottolineare le modalità della gestione, i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli Enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 5- Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega delle funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- 6- Il Consiglio comunale può valutare previa intesa con la Comunità Montana, che il Difensore Civico venga eletto, l'accordo con tutti i comuni associati, dal Consiglio della Comunità Montana ed assolvere le sue funzioni per tutti i cittadini della Valle.

Art. 64 Consorzi

- 1- per la gestione associata di uno o più servizi, eccezione fatta per le ipotesi di cui al precedente articolo 70, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge.
- 2- A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
- 3- La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36 e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 2, L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni, e prevede la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
- 4- Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
- 5- L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
- 6- Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

Art.65 Accordi di programma

- 1- L'Amministrazione Comunale, può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
- 2- Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.
- 3- L'accordo prevede il coordinamento delle azioni tra vari soggetti, i tempi e le modalità per la realizzazione dell'accordo medesimo, i costi, le fonti di finanziamento

e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti e ogni altro connesso adempimento.

- 4- Per l'accordo è richiesto il consenso unanime degli Enti partecipanti che sono equiordinati prescindendo dalla dimensione e dalla rilevanza degli interessi.
- 5- La vigilanza sui tempi e sui modi di esecuzione dell'attività è affidata ad un collegio costituito in relazione a quanto stabilito dalla legge 142/90.

Art. 66

Unione di Comuni

- 1- L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
- 2- Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
- 3- L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari tra i comuni.
- 4- All'Unioni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. All'Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati.

Art.67

Società per azioni o a responsabilità limitata

- 1- Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
- 2- La partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
- 3- L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- 4- I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
- 5- Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
- 6- Il Consiglio Comunale, provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art.68

Vigilanza e controlli

- 1- Il Comune esercita la vigilanza e i poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali con le modalità previste dalla legge, dal presente statuto, e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

Art. 69
Personale

- 1- Fatto salvo previsto dall'art.51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n.142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

LA GESTIONE ECONOMICA

Art.70
Finanza Locale

- 1- Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla Finanza Locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
- 2- Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
- 3- La finanza del comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;ù
 - c) Tasse, diritti , canoni e tariffe per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti regionali;
 - e) altre entrate proprie , anche di natura patrimoniale;
 - f) risorse per investimenti (provinciali, regionali, statali e comunitarie);
 - g) altre entrate.
- 4- I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finanziata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
- 5- Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
- 6- Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art.71
Bilancio e programmazione finanziaria

- 1- L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2- Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno.
- 3- Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati principi della annualità, dell'universalità, della integrità, della unità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico finanziario.

- 4- Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
- 5- Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.
- 6- Al bilancio consuntivo è allegata la relazione della Giunta
- 7- Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'approvazione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art.72 Risultati di gestione

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi ed ai risultati conseguiti, per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica.
2. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, ed economico secondo le previsioni di legge, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.
3. Il conto consuntivo, certificato dei revisori dei conti, deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

CAPO II

PROPRIETA' COMUNALE

Art.73 Beni comunali

- 1- Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune di avvale del complesso dei beni di cui dispone.
- 2- I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
- 3- Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art.74 Beni demaniali

- 1- Sono demaniali i beni di proprietà del comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
- 2- La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore degli stessi.
- 3- Fa parte del demanio comunale, in particolare, il cimitero.
- 4- Tali beni seguono il regime giuridico loro dalla legge.
- 5- Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.
- 6- Le entrate acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non vincolate per legge, sono impiegate per il finanziamento degli investimenti del Comune secondo le priorità stabilite dal relativo programma.

Art.75 Beni patrimoniali

- 1- I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del denaro pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2- Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico, o in questo rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

Art.76 Inventario

- 1- Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
- 2- La Giunta soprintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale

Art.77 Contratti

- 1- Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
- 2- La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
- 3- La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art.78 Scelta del contraente.

- 1- Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d'opere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
- 2- Nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata:
 - a) – quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
 - b) quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnico, le caratteristiche e il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privata industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
 - c) quando si debbano prendere in affitto immobili destinati a servizio o ad uffici del Comune;
 - d) quando avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;
 - e) quando ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze.
- 3- per lavori e forniture che implicino particolare competenza o l'applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere eseguita la procedura dell'appalto, concorso, secondo le norme della contabilità di Stato.

Art.79 Contabilità e bilancio

1- L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge, Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2- I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

3- Al conto consuntivo del comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

4- La programmazione dell'attività del Comune è effettuata dalla Giunta sulla base delle risorse finanziarie che risultano effettivamente acquisibili.

Essa rappresenta mediante il Bilancio di previsione annuale, la relazione programmatica e il bilancio pluriennale ed il Piano Economico di Gestione.

Art.80 Controllo economico – finanziario

1- I responsabili degli uffici sono tenuti a verificare, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

Art.81 Controllo di gestione

1- La Giunta Comunale mette a disposizione dei Consiglieri Comunali e del revisore dei conti, la situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

2- Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa, i modi ed i termini del controllo interno della gestione.

Art.82 Revisione economico-Finanziaria

1- Il Consiglio Comunale elegge, con voto a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Revisore, come previsto dalle leggi vigenti.

2- I componenti del collegio dei revisori sono scelti secondo le modalità indicate dalla legge.

3- Essi durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienze. La loro rielezione è consentita per una sola volta.

Art.83 Funzioni e responsabilità dei revisori

1- Le funzioni dei revisori sono disciplinate dalla legge collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine hanno facoltà di partecipare - senza diritto al voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori

sono interdetti al pubblico, e della Giunta Comunale se richiesti. Hanno altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

- 2- Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttiva ed economicità di gestione.
- 3- I revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri del mandatario referendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'ente.
- 4- Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi dei revisori, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art.2399 e segg. Del C.C. e gli artt.101 e succ del D.Lgs n.77/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VII

L'ATTIVITA' NORMATIVA

CAPO II

Art.84

Ambito di applicazione dei Regolamenti

- 1- I regolamenti, di cui all'art.5 della legge 8 giugno 1990, n.142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) –non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art.85

Procedimento di formazione dei Regolamenti

- 1- L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale e ai cittadini, ai sensi del presente Statuto.
- 2- I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
- 3- Il consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
- 4- Il regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art.86

Entrata in vigore dello Statuto

Lo statuto adottato dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art.6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esperito il controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio ed affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art.87

Modalità

- 1- La procedura di cui all'art.6, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica anche alle modifiche statutarie.